

Pubblicato il 01/10/2026

N. 01633 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01286/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2026, proposto da:

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura -OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS- in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

-OMISSIS- in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Determinazione dell'-OMISSIS- n. -OMISSIS-;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale:

a) della Determinazione dell'-OMISSIS- n. -OMISSIS- con cui veniva definitivamente aggiudicata alla soc. -OMISSIS-, in qualità di capogruppo dell'-OMISSIS- costituendo con l'-OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS- (mandanti), l'appalto integrato avente ad oggetto i “Lavori di realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno – Reggio Calabria – Lotto n. 1 Battipaglia – Romagnano e interconnessione con ala Linea Storica Battipaglia – Potenza – Risoluzione interferenza n. -OMISSIS- afferente alla condotta idrica in pressione, DN 1600 acciaio, sita nel Comune di Contursi Terme (SA)” (-OMISSIS-”, nella parte in cui non ha rilevato profili escludenti a carico della resistente;

b. della proposta della Commissione di gara richiamata nel provvedimento sub a) mai comunicata né notificata da cui si rileva che l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, provvisoriamente aggiudicataria, risultava essere quella del -OMISSIS- Costituendo con mandataria -OMISSIS- (mandataria), -OMISSIS- (mandante), -OMISSIS- (mandante) e -OMISSIS- (mandante), nella parte in cui non ha rilevato profili escludenti a carico della resistente;

- c. del verbale dell'-OMISSIS- in seduta pubblica con cui si è provveduto all'apertura della BUSTA C - Offerta Economica del concorrente riammesso;
- d. del verbale della seduta riservata del -OMISSIS-, con cui la Commissione ha proceduto all'esame dell'offerta tecnica del concorrente -OMISSIS- Costituendo con mandataria -OMISSIS- (mandataria), -OMISSIS- (mandante), -OMISSIS- (mandante) e -OMISSIS- (mandante), assegnando il punteggio tecnico complessivo di -OMISSIS-, nella parte in cui non ha rilevato profili escludenti a carico della resistente;
- e. del provvedimento prot. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con cui si è proceduto alla riammissione del concorrente escluso e alla conseguente riapertura delle operazioni di gara, nella parte in cui non ha rilevato profili escludenti a carico della resistente;
- f. della Determina n. -OMISSIS- con cui veniva nominata, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023, una Commissione Giudicatrice nelle persone del prof. Ing. -OMISSIS-, in qualità di Presidente, e dei dipendenti -OMISSIS- ing. -OMISSIS- e ing. -OMISSIS- in qualità di componenti interni, affiancata dalla dott.ssa -OMISSIS- in qualità di esperto amministrativo e dalla dott.ssa -OMISSIS- in qualità di segretario;
- g. dei verbali di gara, mai comunicati né notificati, di contenuto sconosciuto, nella parte in cui non abbiano rilevato profili escludenti a carico della resistente;
- o. di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS- di -OMISSIS- di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2026 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO e DIRITTO

Con determina n. -OMISSIS-, dunque, veniva indetta da -OMISSIS- una procedura per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto PFTE per la "Risoluzione interferenza n. -OMISSIS- afferente alla condotta idrica in pressione, DN 1600 acciaio, sita nel comune di Contursi Terme (SA)", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente 4 più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2 lettera e), per un importo a base di gara pari ad €. -OMISSIS-

L'-OMISSIS-, in qualità di gestore delle reti idriche, aveva stipulato una convenzione con il -OMISSIS-, aggiudicatario dell'appalto indetto da RFI s.p.a. per l'affidamento della "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria - lotto 1a Battipaglia-Romagnano e interconnessione con la LS Battipaglia-Potenza", per la risoluzione delle interferenze esistenti tra l'infrastruttura idrica e fognaria gestita da -OMISSIS- Spa e le opere previste nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo tracciato ferroviario ad alta velocità.

Con determina, n. -OMISSIS-, veniva nominata la commissione.

Durante l'esame delle offerte tecniche, relativamente al concorrente -OMISSIS- Costituendo con mandataria -OMISSIS-, la stessa evidenziava che, nella sua offerta tecnica, si faceva espresso riferimento alla riduzione temporale dei giorni impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Proponeva al -OMISSIS- di procedere con l'esclusione del concorrente.

Con provvedimento, prot. n. -OMISSIS- era trasmessa l'esclusione all'operatore economico con l'impresa -OMISSIS- in qualità di mandataria.

Il provvedimento era impugnato dinanzi a questo T AR, con ricorso definito con sentenza n. -OMISSIS- di annullamento del provvedimento di esclusione e di conseguente riammissione del concorrente escluso.

Con provvedimento, prot. n. -OMISSIS- il -OMISSIS- procedeva alla riammissione del concorrente escluso e alla conseguente riapertura delle operazioni di gara.

Nella seduta riservata del -OMISSIS-, la medesima commissione che aveva già valutato le offerte tecniche dei due concorrenti, procedeva nuovamente all'esame dell'offerta tecnica del concorrente -OMISSIS- Costituendo con mandataria -OMISSIS-, assegnando il punteggio tecnico complessivo di -OMISSIS-.

In data -OMISSIS-, in seduta pubblica, si provvedeva all'apertura della BUSTA "C" - Offerta Economica, del concorrente riammesso.

La graduatoria finale veniva così rideterminata: -OMISSIS- Costituendo con mandataria -OMISSIS-: punteggio totale -OMISSIS-; -OMISSIS-: punteggio totale -OMISSIS-

Con determina, n. -OMISSIS-, era aggiudicato l'appalto integrato al -OMISSIS- costituendo con mandataria -OMISSIS- (mandataria), che aveva offerto un ribasso del -OMISSIS- sull'importo a base di gara, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € -OMISSIS-.

Avverso la determina de qua, unitamente agli atti connessi, insorge la società epigrafata, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.

Le censure di illegittimità sono così sintetizzate:

1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL DISCIPLINARE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL DISCIPLINARE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 36/23. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLE 6

OFFERTE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA' E PERPLESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ARBITRARIETA'. VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA - SALERNO N. - OMISSIS-.

La parte ricorrente lamenta l'illegittimità della decisione di rivalutare l'offerta tecnica ed economica del controinteressato. Si duole, in sostanza, della violazione del principio di segretezza tra offerta tecnica ed economica, essendo precluso alla commissione di rivalutare le offerte tecniche, almeno nelle componenti discrezionali, quando sono già note le offerte economiche. Rimarca, altresì, che la valutazione tecnica, una volta conclusa, non possa essere rimessa in discussione attraverso riletture successive dei criteri di gara o degli elementi dell'offerta mascherate da semplici correzioni formali.

Secondo la ricostruzione attorea, l'unica modalità legittima per dare corretta esecuzione alla sentenza del TAR n. -OMISSIS-, salvaguardando al contempo la *par condicio* e la segretezza delle offerte, sarebbe stata non la mera riapertura della valutazione "a buste aperte" da parte del medesimo organo, bensì l'integrale azzeramento delle valutazioni tecniche ed economiche e la ripetizione ex novo della fase valutativa.

La ricorrente insiste, dunque, sul fatto che le operazioni di rideterminazioni del punteggio dell'offerta tecnica ed economica a seguito dell'apertura delle buste non possono essere riducibili alla stregua di mere correzioni di errori materiali, con conseguente violazione del principio di segretezza.

II. STESSA CENSURA SUB I)

SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL DISCIPLINARE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL DISCIPLINARE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 36/23. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLE OFFERTE. 15 VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA' E PERPLESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ARBITRARIETA'. VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA - SALERNO N. -OMISSIS-.

La parte ricorrente evidenzia che, a seguito dell'annullamento degli atti afferenti ad una procedura di gara, la stazione appaltante deve nominare, per la fase di riedizione del potere, una nuova commissione giudicatrice. Sottolinea che l'organo che ha già espresso un severo giudizio di radicale inammissibilità nei confronti di un operatore economico si trova inevitabilmente in una condizione di potenziale condizionamento psicologico, risultando irrimediabilmente sacrificata la necessaria serenità e terzietà di giudizio che deve assistere l'organo di gara.

-OMISSIS- propone ricorso incidentale.

Resiste in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, chiedendo, con memoria, la sua estromissione dal giudizio.

Si costituisce -OMISSIS- -OMISSIS-

Resiste in giudizio la controinteressata.

Nell'udienza camerale del 10 settembre 2026, la causa è introitata per la decisione.

Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.

In rito, va anzitutto dichiarata l'estromissione dal giudizio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per difetto di legittimazione passiva, afferendo le censure di illegittimità, profilate nel ricorso, ad atti imputabili ad -OMISSIS- -OMISSIS-

Il gravame principale è inammissibile e, comunque, rigettato.

La materia del contendere riguarda la legittimità o meno della riedizione del potere valutativo ad opera della medesima commissione di gara, successivamente all'annullamento giurisdizionale dell'atto di aggiudicazione.

Le emergenze documentali dimostrano evidentemente che la commissione di gara, in assenza di un provvedimento di sostituzione ad opera della stazione appaltante, ha legittimamente esercitato il potere di verifica delle offerte.

L'oggetto della doglianza avrebbe dovuto, pertanto, incentrarsi su un provvedimento che abbia espressamente negato la sostituzione, respingendo l'istanza in tale senso avanzata dal privato.

Ma nella fattispecie un siffatto provvedimento amministrativo non esiste.

In altre parole, l'amministrazione, non sollecitata da alcuno e non trovandosi nel caso di sostituzione obbligatoria, ha semplicemente dichiarato riaperta la gara, rimandando alla commissione le ulteriori attività.

Da qui l'inammissibilità del ricorso.

Ma ove anche si superasse tale assorbente aspetto di rito, il Collegio non ravvede profili di illogicità valutativa nella decisione (di fatto) dell'amministrazione di non provvedere al cambio della commissione.

Sul punto, è d'obbligo una premessa ricostruttiva.

L'art. 77, comma 11, del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 così recitava: "in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione".

L'art. 93, comma 6, del nuovo codice dei contratti pubblici, ex d.lg 36/2023, così dispone: "Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione,

tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Da una lettura interpretativa della portata letterale delle due disposizioni ne discende, *prima facie*, che, con il nuovo codice dei contratti pubblici, si è registrato un ampliamento della scelta discrezionale in capo alla stazione appaltante.

L'introduzione, nel nuovo art. 93, dell'inciso "salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante" conferma evidentemente un'inequivoca dilatazione, rispetto alla previgente disciplina, del momento discrezionale nella scelta di affidare la riedizione del potere valutativo alla medesima ovvero ad altra commissione.

La clausola de qua si pone, infatti, a presidio di una riserva di intangibilità di un aspetto decisionale, quale quello in esame, cui è preposta in via esclusiva la stazione appaltante, sia pure subordinata all'invalidabile profilo dello schermo motivazionale, in un'ottica finalistica di trasparenza dell'*agere* amministrativo.

L'estensione della scelta discrezionale della stazione appaltante continua, anche nel nuovo art. 93, ad incontrare l'insuperabile limite operativo nel caso di annullamento da vizio strutturale della commissione.

In questa sola specifica evenienza, legalmente tipizzata, la facoltà discrezionale è destinata a soccombere a fronte del preminente obbligo di nominare una nuova commissione.

Che questo sia l'unico limite che incontra l'amministrazione è suffragato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, a partire dalla sentenza della sez. V, 4 novembre 2019, n. 7495, secondo cui *"Salve disposizioni speciali, la regola per cui la rinnovazione dell'attività debba essere compiuta da altro collegio, salvo che il vizio non riguardi proprio la composizione della Commissione. Non è dunque evincibile nell'ordinamento un principio generale per cui, a seguito dell'annullamento giurisdizionale di atti si debba procedere, per ciò solo, al mutamento del titolare dell'organo che li abbia adottati al fine della loro rinnovazione"*.

Le ragioni per cui l'amministrazione gode di un margine discrezionale ai fini del rinnovo della commissione sono ben esplicitate dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza del 5 aprile 2019, n. 2238, secondo cui *“la rimozione della commissione di concorso è giustificata solo quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l'indispensabile trasparenza (cfr. in condivisi termini generali Consiglio di Stato, sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1248), secondo una valutazione che pertanto, in assenza dell'accoglimento dei relativi vizi dedotti sulla composizione nel giudizio di cognizione, rientra nella sfera di valutazioni di opportunità dell'amministrazione interessata”*.

Sulla stessa scia interpretativa si colloca, infine, la pronuncia n. 9424 del 25.11.2024 della sezione VII del Consiglio di Stato, la quale ha statuito che *“Per tutte le altre ipotesi non espressamente contemplate, dunque, deve riconoscersi la volontà (opposta) del legislatore di assicurare la possibilità per l'amministrazione di sostituire la commissione nella fase di riedizione del potere”*.

Ancora il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza del 3.08.2026, n. 6225, così dispone:

la giurisprudenza formatasi sotto il vigore di tale disposizione, poi trasfusa pressoché invariata nell'art. 93, co. 6 del nuovo codice dei contratti pubblici, ancorché non univocamente, ha ritenuto insussistente un principio generale di immodificabilità della Commissione giudicatrice, ma al contrario ha affermato il mero riconoscimento da parte del Legislatore alla stazione appaltante della possibilità di mantenere, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, la medesima Commissione giudicatrice per le attività susseguenti all'annullamento, anche giurisdizionale, dell'aggiudicazione, non escludendo tuttavia la possibilità di diverse determinazioni da parte del Giudice o della stessa Amministrazione; infatti, in presenza di talune ipotesi di necessità, il singolo membro può e deve anzi essere sostituito proprio per non aggravare oltre misura l'azione amministrativa legata alla

ripetizione della procedura competitiva” (Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2022, n. 7446).

Da questo scenario giurisprudenziale si evince la dominante tendenza a riconoscere la discrezionalità dell’amministrazione nella gestione della rinnovazione del potere, limitando la sostituzione della commissione a casi di comprovata necessità, ricadendo tale scelta “*nella sfera di valutazioni di opportunità dell’amministrazione interessata*”.

A tale orientamento il Collegio intende conformarsi ai fini del decidere la presente controversia.

Ergo, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio non può che addivenire ad un’inevitabile declaratoria di legittimità del provvedimento impugnato.

Nel caso in esame, non è stato dedotto alcun vizio in ordine alla composizione della commissione e alla regolarità del suo funzionamento.

Né questo TAR ha rilevato criticità per cui disporre la rinnovazione della prova con una commissione in diversa composizione.

Pertanto, la valutazione circa la nomina o meno di una nuova commissione, non risultando oggetto di statuizione nella sentenza, né trovando ragione di imporsi alla luce della tipologia del vizio dedotto in gravame, è rimessa – in assenza di un comando legislativo in materia – alla predetta autonoma ponderazione di opportunità dell’amministrazione interessata, rientrando quindi nella sfera del merito amministrativo, insindacabile ad opera del giudice.

Da qui un’ulteriore causa di inammissibilità del ricorso.

Solo per completezza, va aggiunto che nemmeno sussiste la lamentata violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica.

A tal proposito, risulta dagli atti ed è rimarcato dalla stazione appaltante “che la commissione non ha mai proceduto all’apertura delle offerte economiche di entrambi

i concorrenti, né si è mai trovata nella condizione di rivalutare un'offerta tecnica disponendo della conoscenza dell'intero quadro economico della gara. La realtà procedimentale è, infatti, completamente differente”.

Infatti, “a seguito dell'esclusione del -OMISSIS- la procedura proseguiva esclusivamente nei confronti dell'unico concorrente rimasto in gara, ossia -OMISSIS- Soltanto in tale momento, e dunque quando vi era un unico operatore economico ammesso alla fase successiva della procedura, la commissione procedeva, nella seduta -OMISSIS-, all'apertura dell'offerta economica presentata dalla stesa -OMISSIS- attribuendo i relativi punteggi. L'offerta economica del R.T.I. con mandataria -OMISSIS- invece, non è mai stata aperta, né conosciuta dalla commissione”.

Il ricorso incidentale è improcedibile, in ragione dell'infondatezza del ricorso principale.

Il Collegio sul punto rammenta la giurisprudenza dominante in materia.

Il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza del 15.04.2021, n. 3094, statuisce che, se è vero che le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea 4 luglio 2013, *Fastweb* (causa c-100/12), 5 aprile 2016 *Puligienica* (causa c-689/13) e 5 settembre 2019 *Lombardi* (causa c-333/18) hanno affermato la necessità di esaminare sempre il ricorso principale, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente ed a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara e dalla natura dei vizi dedotti, è anche vero tuttavia che nessuna pronuncia del giudice europeo, né del giudice nazionale, ha mai affermato la necessità di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente proposto dall'aggiudicataria, qualora, secondo il principio della ragione più liquida, il ricorso principale sia già stato esaminato e sia stato dichiarato infondato (Cons. Stato, sez. IV, 15.04.2021, n. 3094).

Il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 9472 del 2025, afferma che: a) l'accoglimento del gravame incidentale (escludente) proposto nel contenzioso sui contratti pubblici non determina l'improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in

capo al ricorrente principale la titolarità dell'interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale (con la conseguenza che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto in passato dalla prevalente giurisprudenza e che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale); in altri termini, *l'ordo questionum* impone di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (tra le altre, Consiglio di Stato sez. IV, 15 settembre 2025, n. 7323);

b) il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale (Consiglio di Stato sez. V, 3 marzo 2022, n. 1536).

E tanto basta al Collegio.

Il gravame principale è rigettato.

Ed in ragione dell'infondatezza dello stesso, va altresì disattesa la domanda risarcitoria, non ravvisandosene i presupposti.

Il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo, in base al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dichiara inammissibile e, comunque, rigetta il ricorso principale.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00 per ciascuno, oltre accessori, in favore della stazione appaltante e del soggetto affidatario; compensa le spese in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'interessato.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore

Laura Zoppo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Gaetana Marena

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.